

**STUDIO LAPIANA** <sup>TM</sup> - Pierfloro LAPIANA, con studio in Viareggio (Lu).  
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore CCIAA Lucca  
[www.studiolapiana.com](http://www.studiolapiana.com), [info@studiolapiana.com](mailto:info@studiolapiana.com) e [studiolapiana@legalmail.it](mailto:studiolapiana@legalmail.it) (PEC)



**INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA  
SULLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE DELL'ANNO 2017.**

**Le principali novità contenute nella Legge Delega sul Lavoro Autonomo, il cd. -Jobs Act  
Lavoratori Autonomi-, approvate con la L. 22-05-2017 n. 81:**

- 1) Viene subito disposto che i lavoratori autonomi operanti in regime di lavoro agile, il cd. - smart working- (l'esecuzione della prestazione lavorativa attraverso la flessibilità nella prestazione stessa di tipo orario o di tipo spaziale, estesa anche a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale), avranno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
- 2) Viene disposto, ma con un D. Lgs. da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, che le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps (cioè quelle che non sono iscritte in altre Casse Previdenziali), qualora abbiano sospeso la loro attività lavorativa avranno diritto a ricevere dall'Inps l'indennità di maternità, mentre viene subito disposto che la lavoratrice possa ricevere la stessa indennità anche se continuasse a lavorare;
- 3) Viene disposto, ma con un D. Lgs. da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps, la riduzione dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni di maternità, la modifica degli stessi in senso migliorativo per l'ottenimento dell'indennità di malattia;
- 4) Viene subito disposto il raddoppio da 3 a 6 mesi del congedo parentale, ora esteso anche a favore dei lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Separata Inps e che potrà essere fruito nei primi tre anni di vita del figlio (o nei primi tre anni dall'ingresso del minore adottato in affidamento pre-adottivo) per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente fruibili dai genitori. Per i congedi fruiti nel primo anno, inoltre, non sarà richiesto il requisito contributivo necessario per il diritto a ricevere l'indennità economica;
- 5) Viene subito disposto che qualora la malattia superi i 60 gg., il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata Inps, potrà interrompere il versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, viene esteso il trattamento economico riservato alla degenza ospedaliera ai periodi di ricovero ospedaliero in caso di malattia oncologica o di gravi patologie che comportino inabilità lavorativa totale, anche se curate a domicilio, così come viene data la possibilità di sospendere la collaborazione professionale fino a 150 gg., in caso di gravidanza-malattia e infortunio;

- 6) Viene subito disposto che le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di lavoro verso il lavoratore autonomo (che deve essere necessariamente in forma scritta) o di recedere, nel caso di prestazione continuativa, senza un congruo preavviso, siano abusive e prive di effetto, così come le clausole mediante le quali viene disposto il pagamento della prestazione effettuata oltre 60 gg. dal ricevimento della fattura del lavoratore o dalla richiesta di pagamento della prestazione stessa. Infine, decorsi 30 gg. dal mancato pagamento delle transazioni tra autonomi ed imprese/pubblica amministrazione e tra autonomi stessi, scattano in automatico gli interessi di mora, di cui al D. Lgs. 231-2002, ora pari all'8%;
- 7) Viene disposto, già dal 2017, che le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale conferite e sostenute direttamente dal committente e quelle relative al vitto e all'alloggio sostenute per l'esecuzione dell'incarico stesso e addebitate analiticamente al committente, siano escluse sia dalla base imponibile Irpef che dalla relativa contribuzione previdenziale;
- 8) Viene disposta, già dal 2017, l'integrale deduzione (in luogo di quella al 50% valida fino al 2016 e considerate fiscalmente imponibili se anticipate dal lavoratore autonomo stesso) e nel limite di euro 10 mila all'anno, delle spese per la formazione e la partecipazione a convegni-congressi e corsi di aggiornamento professionale, delle relative spese di viaggio e di soggiorno e degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali fornite da forme assicurative e di solidarietà, oltre alle spese, ma nel limite di euro 5 mila all'anno, relative ai servizi di certificazione delle competenze;
- 9) Viene subito disposto che i lavoratori autonomi saranno i destinatari di appositi bandi di appalto per l'assegnazione di incarichi e di consulenze presso le pubbliche amministrazioni, così come saranno equiparati alle Piccole e Medie Imprese per l'assegnazione dei fondi UE;
- 10) Viene disposto, dal 1° Lug. 2017, l'estensione dell'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori autonomi ex co. co. prof., con estensione anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca, agli amministratori e sindaci, sempre con durata max di sei mesi. In compenso, però, già dal 2017, viene disposto l'aumento dello 0,51% dell'aliquota di contribuzione Inps, per i soli soggetti non iscritti in altra forma previdenziale obbligatoria, che passa, quindi, dal 32,72% al 33,23%;
- 11) Viene disposto, ma con un D. Lgs. da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori degli studi professionali.

Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

Viareggio, 14 Giugno 2017.